



Ministero della Pubblica Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Campania
Ufficio Scolastico Provinciale di Napoli

Prot. A00USPNA 858

Napoli, 12/06/07

IL DIRIGENTE

VISTO il proprio decreto prot.13461/751/4 datato 18/5/07 con il quale è stato disposto il trasferimento interprovinciale dell'istitutrice di ruolo Medici Alessandra dal Convitto Nazionale "Pagano" di CB al Convitto Nazionale "Vittorio Emanuele II" di Napoli con precedenza prevista dal C.C.N.I.

VISTO il tentativo di conciliazione ad istanza dell'educatrice Pizza Paola titolare presso il Convitto Nazionale "M.Luigia" Parma, con l'allegata copia della domanda di trasferimento per il Convitto Nazionale V.Emanuele II di Napoli, non ancora pervenuta a questo ufficio;

Preso atto della prova dell'effettiva spedizione della citata istanza di trasferimento fornita dall'educatrice Pizza Paola;

Tenuto conto che l'educatrice Pizza Paola beneficia di una precedenza prevista dal C.C.N.I. sottoscritto il 21/12/05 e il 15/12/06 prioritario, rispetto a quello dell'educatrice Medici Alessandra:

DISPONE

ART 1)

Il movimento del personale educativo per l'anno scolastico 2007 08 è così modificato :

PIZZA PAOLA (19/05/75) DA CONVITTO NAZIONALE "M. LUIGIA" PARMA
A CONVITTO NAZIONALE "V.EMANUELE II"
PP.33 PRECEDENZA PREVISTA DAL C.C.N.I.

MEDICI ALESSANDRA (19/3/69 NA)

DA CONVITTO NAZIONALE "M. PAGANO" CB
A CONVITTO NAZIONALE "V.EMANUELE II" NA
PP.36 PRECEDENZA PREVISTA DAL C.C.N.I.

REVOCATO

ART.2)

Avverso le operazioni di mobilità, gli interessati possono esperire il tentativo obbligatorio di conciliazione di cui all'art.1 dell'accordo per la disciplina sperimentale di conciliazione e di arbitrato per il personale della scuola, sottoscritto il 18/10/2001, presentando, in duplice copia, la relativa richiesta all'Ufficio di segreteria costituito presso l'Ufficio Scolastico Provinciale e all'Ufficio per il contenzioso entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento.

In caso di mancato accordo gli interessati possono chiedere di deferire la controversia ad un arbitrato secondo le modalità di cui all'art. 3 del citato accordo, ovvero, in alternativa, ricorrere al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro, ai sensi dell'art.63 del

D.L.vo n.165/01, in ambedue le ipotesi vale il tentativo obbligatorio di conciliazione svolto presso gli uffici dell'Amministrazione, senza la necessità che venga riproposta la procedura di conciliazione prevista rispettivamente dinanzi all'arbitro ed al giudice ordinario.

In alternativa, gli interessati possono esperire il tentativo di conciliazione previsto dagli artt: 65 e seguenti del D.L.vo n.165/2001.

IL DIRIGENTE
L.DE FILIPPIS

ALL'UFFICIO SCOLASTICO DI CAMPOBASSO
ALL'UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI PARMA
AL RETTORE DEL CONVITTO NAZIONALE "V. EMANUELE II" NAPOLI
ALL'UFFICIO PROVINCIALE DEL TESORO DI CAMPOBASSO
AL RETTORE DEL CONVITTO NAZIONALE DI PARMA
ALL'UFFICIO PROVINCIALE DEL TESORO DI PARMA
ALL'UFFICIO PROVINCIALE DEL TESORO DI NAPOLI
ALLE OO.SS. –LORO SEDI
ALL'ALBO SEDE